



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2022

EVENTI

30.11.2022



Webinar | PNRR – Overview delle opportunità dirette per le aziende

Ore: 15:00-16:00 su Microsoft Teams

In collaborazione con lo Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l., *Studio Partner del Network “Norme & Tributi”* di AHK Italian

14.12.2022



Webinar | Crediti di imposta R&S, innovazione, formazione del personale: opportunità presenti e future

Ore: 10:00-11:00 su Microsoft Teams

In collaborazione con lo Studio Andersen, *Studio Partner del Network “Norme & Tributi”* di AHK Italian

19.01.2023



Webinar | Introduzione ai fondi strutturali europei – ciclo 2021-2027

Ore: 10:00-10:30 su Microsoft Teams

In collaborazione con lo Studio Andersen, *Studio Partner del Network “Norme & Tributi”* di AHK Italian

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: <https://www.ahk-italien.it/it/eventi>

INDICE

	DIRITTO DEL LAVORO	
ITALIA:	Fringe Benefit: esenzione fiscale fino a 3.000 euro	Pagina 5
GERMANIA:	Legge sulla documentazione delle condizioni nei contratti di lavoro (Nachweisgesetz)	Pagina 5
	DIRITTO SOCIETARIO	
ITALIA:	Divieto statutario di trasferimento parziale di partecipazioni	Pagina 6
GERMANIA:	Responsabilità personale dei rappresentanti di società a responsabilità limitata	Pagina 6
	AGEVOLAZIONI FISCALI ED INCENTIVI GOVERNATIVI	
ITALIA:	Iper-ammortamento: investimenti sostitutivi e meccanismo di recapture	Pagina 7
	IVA E DAZI	
ITALIA:	Esportazioni di beni - onere della prova di uscita	Pagina 7
	FISCALITÀ INTERNAZIONALE	
ITALIA:	Dividendi e credito per le imposte estere	Pagina 8
	PREZZI DI TRASFERIMENTO	
ITALIA:	Il riparto dell'onere probatorio in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento	Pagina 8
	DIRITTO DELLA PRIVACY	
ITALIA:	Il Decreto Trasparenza e nuovi obblighi informativi	Pagina 9
	TMT - TELECOMMUNICATION, MEDIA AND TECHNOLOGY	
ITALIA:	Il Digital Market Act: entrata in vigore e applicabilità	Pagina 9
	TASSAZIONE DELLE IMPRESE	
ITALIA:	Credito R&S: proroga per il riversamento e certificazione degli investimenti	Pagina 10
GERMANIA:	Elusione fiscale in caso di conferimento nella riserva di capitale a saldo di debiti?	Pagina 10
	D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE	
ITALIA:	Responsabilità degli enti e divieto di un doppio carico sanzionatorio . .	Pagina 11
	REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA	
ITALIA:	Sul sequestro preventivo impeditivo del credito d'imposta in tema di "superbonus"	Pagina 11

INDICE

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: Un cantiere di una società estera in Italia: quando si individua una stabile organizzazione? Pagina **12**

DIRITTO SINDACALE

ITALIA: Trasferimento d'azienda: l'accordo sindacale può derogare le norme sulle condizioni di lavoro. Pagina **12**

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

ITALIA: Natura imperativa o dispositiva del diritto dell'agente alla provvigione. . . Pagina **13**

GERMANIA: Nessun risarcimento per i costi di lavorazione di un articolo difettoso. . . Pagina **13**

APPALTI

ITALIA: Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico. Pagina **14**

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: Fallimento addio, benvenuto nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Pagina **14**

DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: Attività di controllo del GSE e decreto attuativo art. 42, co. 3, D.Lgs. 28/11 Pagina **15**

RETAIL & REAL ESTATE

ITALIA: L'aggiornamento annuale dei canoni di locazione: i valori inaspettati dell'indice ISTAT. Pagina **15**

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

ITALIA: Procedura di transazione Pagina **16**

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

GERMANIA: Chi o cosa è inventore? Pagina **16**

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

ITALIA: Ribadita la nullità della "clausola di reviviscenza" della fideiussione risalente al modello ABI Pagina **17**

DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI

ITALIA: Arbitrato e notifica del lodo ai fini dell'impugnazione. Pagina **17**

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: La compensazione delle spese di giudizio. Pagina **18**

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: FRINGE BENEFIT: ESENZIONE FISCALE FINO A 3.000 EURO

Per fronteggiare l'incremento dei costi dell'energia e combattere l'inflazione, il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 4 del 10.11.22, ha approvato il nuovo Decreto Aiuti-quater (D.L.n. 176 del 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18.11.22). Tra le varie misure adottate, il Governo ha aumentato da 600 a 3.000 euro, per il solo 2022, la soglia dell'esenzione fiscale dei cosiddetti fringe benefit (art. 3 co. 10 del provvedimento). Si tratta di una misura di welfare aziendale che punta ad accrescere gli stipendi dei lavoratori, grazie anche al rimborso delle utenze (acqua, luce e gas). Per tale ragione, i media hanno ribattezzato la presente misura "Bonus bollette". L'innalzamento della soglia dei fringe benefit riguarda potenzialmente tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, a prescindere dal loro reddito, con esclusione invece delle pubbliche amministrazioni. Le erogazioni ai dipendenti dovranno avvenire entro il 12.01.23 e il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro la documentazione che giustifichi la spesa sostenuta o, in alternativa, un'autocertificazione (in base al DPR n. 445/00) attestante il possesso della prova di pagamento delle bollette e gli elementi necessari per identificarle. L'agevolazione non ha carattere obbligatorio: spetta ai datori di lavoro valutare se riconoscerla o meno.



S. Hein



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI
SUSANNE HEIN

Avv. e RAin Susanne Hein | susanne.hein@susannehein.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

GERMANIA: LEGGE SULLA DOCUMENTAZIONE DELLE CONDIZIONI NEI CONTRATTI DI LAVORO (NACHWEISGESETZ)

Il 1.08.22 la Germania ha riformato la Nachweisgesetz in attuazione della Direttiva UE 2019/1152. Già dal 1995, il datore di lavoro deve indicare per iscritto le principali condizioni del rapporto lavorativo entro un mese e consegnare una copia firmata al dipendente. Le informazioni obbligatorie comprendono una breve descrizione delle mansioni, nonché l'importo e la esigibilità della retribuzione, comprensiva degli straordinari, gratifiche, premi e fringe benefit come ad es. l'auto aziendale.

Nuovi obblighi informativi sono in particolare l'informativa sul requisito della forma scritta per la cessazione, sui termini di preavviso e sul periodo di 3 settimane per un'azione di tutela contro il licenziamento. In estate c'è stata una certa agitazione per le possibili sanzioni a carico del datore di lavoro ed in particolare per l'esclusione della documentazione in formato elettronico. Il datore di lavoro può adempiere ai suoi (in parte nuovi) obblighi con un vademecum cartaceo sottoscritto, non necessariamente incluso nel contratto di lavoro. Al datore di lavoro si raccomanda di chiedere al dipendente una conferma della ricezione del vademecum, se possibile con una firma originale, a scopo di prova. Per il momento, quindi, la Germania non osa e rimane "old school" nonostante la digitalizzazione (ad esempio per il certificato di incapacità lavorativa).



A. Seitz



A. Santonocito-Pluta



STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE
WIRTSCHAFTSPRÜFER

RA Alexander Seitz, LL.M. Eur. |
a.seitz@mader-stadler.de
Avv. Dr. Alessandra Santonocito-Pluta |
a.santonocito-pluta@mader-stadler.de

DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: DIVIETO STATUTARIO DI TRASFERIMENTO PARZIALE DI PARTECIPAZIONI

Secondo il Consiglio Notarile di Milano devono considerarsi ammesse dall'ordinamento italiano le clausole statutarie che vietano ai soci la trasferibilità di parte delle (e non anche tutte le) azioni o quote detenute in società per azioni o a responsabilità limitata, con ciò subordinando il trasferimento alla condizione che il socio alienante trasferisca tutte le azioni o l'intera partecipazione di cui è titolare (cfr. massima n. 251 del 5.07.22). La legittimità di tali clausole deriverebbe, per quanto riguarda le S.r.l., dalla più ampia facoltà riconosciuta dal legislatore di prevedere nell'atto costitutivo l'intrasferibilità delle partecipazioni (cfr. art. 2469, co. 2 c.c.), mentre per le S.p.A. si baserebbe sull'inapplicabilità ai trasferimenti parziali (e non totali) di azioni del limite temporale di 5 anni del divieto di alienazione (cfr. art. 2355bis c.c.). Va precisato che tali clausole determinano conseguenze diverse a seconda che si tratti di S.p.A. o S.r.l. dando luogo, solo nel primo caso, ad una causa legale di recesso da parte dell'azionista salvo che lo stesso non abbia contribuito alla relativa deliberazione. Si sottolinea l'utilità di simili clausole, ad esempio, al fine di scongiurare il disinvestimento parziale o la frammentazione eccessiva delle partecipazioni in casi di partnership commerciali mediante costituzione di società co-partecipate.



M. Leonardi



D. Runggaldier

Molinari Agostinelli

studio legale

Avv. Marco Leonardi | m.leonardi@malaw.itAvv. Daniela Runggaldier | d.runggaldier@malaw.it

GERMANIA: RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI RAPPRESENTANTI DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

La Corte di Cassazione tedesca ha recentemente ribadito la sua giurisprudenza sulla responsabilità personale dei rappresentanti di società a responsabilità limitata nel caso in cui, nella gestione degli affari in nome della società, la forma sociale non sia chiaramente indicata. Nel caso ora deciso (sentenza del 13.01.22, II ZR 210/20) si trattava del rappresentante di una "Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)", una speciale forma di GmbH senza il minimo legale ordinario di capitale sociale, alla quale ricorrono volentieri le start-up. Il rappresentante aveva operato in nome della società senza adottare, come invece prescritto dalla legge, l'indicazione "UG (haftungsbeschränkt)". La Corte ha per questa ragione condannato il rappresentante a rispondere personalmente degli errori di consulenza da lui commessi durante la contrattazione. La responsabilità personale può sussistere già solo per il fatto che viene omissis il suffisso previsto dalla legge "(haftungsbeschränkt)" che vuol dire "a responsabilità limitata". Questa sentenza è l'occasione per tornare a rammentarsi di una giurisprudenza severa, la quale può avere serie conseguenze personali per chi abbia poca esperienza di business e prenda alla leggera la necessità di indicare correttamente la denominazione sociale.



W. Liebau

Luther.

RA Wolfgang Liebau | wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

AGEVOLAZIONI FISCALI ED INCENTIVI GOVERNATIVI

ITALIA: IPER-AMMORTAMENTO: INVESTIMENTI SOSTITUTIVI E MECCANISMO DI RECAPTURE

Con la risposta 532 del 31.10.22, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione agli investimenti sostitutivi collegati a beni che hanno fruito dell'iper-ammortamento. Si ricorda che l'iper-ammortamento consiste in una maggiorazione (170%-50%) del costo fiscale applicabile ai beni tecnologicamente avanzati aventi i requisiti previsti dall'allegato A alla l. 232/16 (Beni Industria 4.0). Qualora durante il periodo di fruizione dell'agevolazione il bene venga ceduto a terzi, non viene meno il beneficio e non opera il meccanismo di recapture, ovvero il recupero del beneficio già usufruito, a condizione che l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo, avente caratteristiche tecniche pari o superiori a quelle dell'Allegato A, che attesti l'effettuazione dell'investimento e le caratteristiche del nuovo bene con perizia giurata o dichiarazione del legale rappresentante e che il valore dell'investimento sostitutivo non sia inferiore di quello sostituito. Nella risposta viene chiarito che l'investimento sostitutivo dovrà essere effettuato nell'anno in cui si procederà al realizzo a titolo oneroso del bene agevolato anche se l'interconnessione è venuta meno nel periodo d'imposta precedente. Inoltre, dal momento della disconnessione fino all'effettuazione dell'investimento sostitutivo l'iper-ammortamento dovrà essere sospeso.



M. I. Santaniello
Dornbusch



R. Villa

Dott.ssa Maria Iulia Santaniello Dornbusch, Tax Partner - International Tax | msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it
Dott. Ranieri Villa, Tax Partner - Global Investments and Innovation Incentives | rvilla@sts.deloitte.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi" della Camera di Commercio Italo-Germanica

Deloitte.

IVA E DAZI

ITALIA: ESPORTAZIONI DI BENI - ONERE DELLA PROVA DI USCITA

Le esportazioni di beni, ai fini IVA, trovano la propria disciplina nell'art. 8 DPR 633/72.

L'emissione di una fattura non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8 co. 1 le a) oppure b) comporta, in capo al cedente nazionale, l'onere di reperire idonea documentazione probatoria dell'avvenuta esportazione; a tal fine, occorre acquisire una copia della bolletta doganale di export per effettuare la verifica del codice MRN (Movement Reference Number), riscontrando la regolare uscita della merce dal territorio comunitario. Il controllo della notifica di esportazione può essere effettuato dal sito dell'Agenzia delle Dogane, interrogando il sistema informativo nazionale delle dogane A.I.D.A. in tempo reale (in caso di MRN rilasciati da uffici doganali italiani).

L'assenza della documentazione doganale relativa ad ogni singola esportazione non può essere giustificata dalla mancata collaborazione del trasportatore - anche incaricato dal cessionario extra comunitario - né tantomeno sostituita integralmente da mezzi probatori alternativi di origine privata, quali le fatture o la documentazione bancaria attestante il pagamento.



S. Amoroso

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: DIVIDENDI E CREDITO PER LE IMPOSTE ESTERE

L'Agenzia delle Entrate ritiene che, per quanto riguarda i dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, assoggettati all'imposta sostitutiva del 26%, non sia possibile beneficiare del credito per le imposte estere di cui all'art. 165 del TUIR. La recente Sentenza n. 25698/22 della Corte di Cassazione, tuttavia, ha superato tale impostazione, considerando, invece, ammissibile nella fattispecie la detrazione ex art. 165 del TUIR dall'imposta sostitutiva del 26% delle imposte estere subite. Ciò a condizione che: (i) l'assoggettamento a imposizione tramite imposta sostitutiva avvenga obbligatoriamente (come attualmente inevitabile nel caso di specie, ove non vi è la facoltà di optare per l'imposizione ordinaria) e non su richiesta del contribuente e (ii) la disposizione in materia di contrasto alla doppia imposizione contenuta nella Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore con lo Stato della società erogante (come nel caso della maggior parte dei Trattati siglati dall'Italia, ad esempio, quelli con Germania, Austria, Svizzera) escluda la possibilità di operare la detrazione se il reddito estero è assoggettato a ritenuta d'imposta / imposta sostitutiva "su richiesta" del beneficiario e non "anche su richiesta" (o "su richiesta o meno") del medesimo.



P. Pagani

HAGER & PARTNERS

Dott. Paolo Pagani | paolo.pagani@hager-partners.it

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: IL RIPARTO DELL'ONERE PROBATORIO IN CASO DI RETTIFICA DEI PREZZI DI TRASFERIMENTO

In data 14.06.22, la Commissione Tributaria Regionale di Torino, con la Sentenza n.694, si è espressa in tema di riparto dell'onere probatorio in materia di transfer pricing, in caso di rettifica dell'ammontare delle transazioni infragruppo da parte dell'amministrazione finanziaria.

Nello specifico, la ricorrente contestava l'operato dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che, nel selezionare i soggetti comparabili del campione individuato per la definizione dell'intervallo interquartile di libera concorrenza, non avesse adeguatamente motivato la scelta di discostarsi dal campione di comparabili identificato dal contribuente. L'intervallo interquartile arm's length scaturito dal nuovo campione selezionato dall'Agenzia delle Entrate è risultato significativamente differente da quello identificato dal contribuente. In base alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, sul contribuente grava l'onere di dimostrare che le transazioni, intervenute con società appartenenti al medesimo gruppo, siano state concluse a valori di mercato. Grava invece sull'Amministrazione Finanziaria, anziché dimostrare l'indebito vantaggio fiscale ottenuto dallo stesso contribuente, l'onere di provare che la realizzazione delle operazioni infragruppo sia avvenuta ad un prezzo "apparentemente" inferiore a quello normale o di mercato.



G. Doneddu

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati

studio di consulenza
tributaria e legale

Dott. Guido Doneddu, Partner | guido.doneddu@studiopirola.com

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: IL DECRETO TRASPARENZA E NUOVI OBBLIGHI INFORMATIVI

Il D.Lgs. 104/22 (“Decreto Trasparenza”), in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, ha introdotto nuovi rilevanti adempimenti informativi a carico dei datori di lavoro, rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente in materia (D.Lgs. 152/97), ed a precisazione ed integrazione degli obblighi privacy di cui al Regolamento UE n. 679/16 (GDPR). Il diritto di trasparenza a favore dell’interessato e gli specifici obblighi informativi si riferiscono anche “all’utilizzo e al funzionamento dei sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati” (intendendosi come tali sia gli strumenti totalmente automatizzati come le elaborazioni algoritmiche, sia quelli con intervento umano accessorio ed esclusi i sistemi di rilevazione delle presenze - sul punto Circolare Min. Lav. n. 19 del 20.09.22). In aggiunta agli oneri di natura informativa, il Decreto Trasparenza prevede espressamente a carico del datore di lavoro specifici obblighi in materia di data protection, richiamando il GDPR. In particolare, è previsto l’obbligo di: a) dare evidenza dei trattamenti di dati personali effettuati mediante i sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati nel proprio registro delle attività di trattamento; b) effettuare un’analisi dei rischi e una valutazione d’impatto sui trattamenti in questione; c) garantire ai dipendenti il diritto di accedere ai dati raccolti tramite i sistemi automatizzati e di richiedere ulteriori informazioni al riguardo (anche per il tramite delle rappresentanze sindacali).



I. Pudda

Rödl & Partner

Avv. Associate Irene Pudda | irene.pudda@roedl.com
Studio partner del Network “Norme & Tributi”
della Camera di Commercio Italo-Germanica

TMT – TELECOMMUNICATION, MEDIA AND TECHNOLOGY

ITALIA: IL DIGITAL MARKET ACT: ENTRATA IN VIGORE E APPLICABILITÀ

Lo scorso 1.11.22 è entrato in vigore il Digital Market Act (“DMA” o “Regolamento”), applicabile a partire dal 2.05.23. Unitamente al Digital Service Act (“DSA”), il DMA si inserisce nell’ambito del processo di regolamentazione del mondo digitale avviato dall’UE che mira ad assicurare il rispetto dei principi di libero mercato e della concorrenza nei settori digitali, nonché a combattere le pratiche commerciali sleali ed a limitare la posizione dominante delle Big Tech. Il DMA stabilisce una serie di requisiti oggettivi e, in particolare il raggiungimento di determinate soglie, per individuare le società che rientrano nella definizione di gatekeeper. Le società che raggiungono tali soglie hanno un obbligo di notifica nei confronti della Commissione europea da effettuare entro il 2.07.23 e, in ogni caso, entro due mesi dalla sussistenza dei requisiti, se ciò avviene in una data successiva. Il Regolamento prevede diversi obblighi e divieti in capo ai gatekeeper quali, a titolo esemplificativo, il divieto di (i) trattare, ai fini della fornitura di servizi pubblicitari online, i dati personali degli utenti finali che utilizzano servizi di terzi che si avvalgono dei servizi del gatekeeper; (ii) combinare o incrociare i dati personali provenienti dal servizio di piattaforma di base con dati personali provenienti da altri servizi di piattaforma di base o da eventuali ulteriori servizi forniti dal gatekeeper o con dati personali provenienti da servizi di terzi. Il gatekeeper è tenuto a garantire l’osservanza degli obblighi previsti dal DMA entro 6 mesi dall’inserimento dello stesso in un apposito elenco, tenuto dalla Commissione europea.



C. Impalà

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: CREDITO R&S: PROROGA PER IL RIVERSAMENTO E CERTIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

La l. 175/22, di conversione del D.L. n. 144/22 c.d. Decreto Aiuti-ter, ha prorogato al 31.10.23 (in precedenza 31.10.22) la scadenza della sanatoria del credito d'imposta R&S. I contribuenti che nei periodi d'imposta 2015-2019 hanno sostenuto spese per attività in tutto o in parte non agevolabili, potranno valutare il riversamento spontaneo per gli indebiti utilizzi del predetto credito R&S, senza l'applicazione di sanzioni e interessi. Il riversamento può essere effettuato: (i) in un'unica soluzione entro il 16.12.23, oppure (ii) in tre rate annuali di pari importo, con l'aggiunta degli interessi legali, da effettuare entro il 16.12. di ogni anno del periodo 2023-2025. Inoltre, tenuto conto delle incertezze interpretative che hanno caratterizzato la disciplina delle attività agevolabili, è stata introdotta la possibilità di richiedere ad appositi certificati, iscritti all'albo tenuto dal ministero, il rilascio di una certificazione che attesti la qualifica di attività agevolabile per le attività R&S svolte nei periodi oggetto di riversamento. Detta certificazione ha effetti vincolanti nei confronti dell'amministrazione finanziaria, comportando la non sindacabilità delle attività certificate.



H. Hilpold



G. Frigerio

bureau **Plattner**

Dott. Hannes Hilpold | hannes.hilpold@bureauplattner.com
Dott. Giorgio Frigerio | giorgio.frigerio@bureauplattner.com
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

GERMANIA: ELUSIONE FISCALE IN CASO DI CONFERIMENTO NELLA RISERVA DI CAPITALE A SALDO DI DEBITI?

Il Tribunale tributario di Düsseldorf (FG) ha esaminato il seguente caso: l'attrice è una società di capitali di diritto panamense con sede amministrativa in Germania. Dal 2010 essa non opera più attivamente. In data 28.12.11 la società attrice aveva ancora obbligazioni nei confronti del socio unico, in parte derivanti da un prestito infruttifero e in parte dal conto di compensazione interno al gruppo. Il 28.12.11 il socio unico eseguiva un conferimento nella riserva di capitale e il giorno stesso le obbligazioni dell'attrice venivano cancellate per lo stesso importo. Non si sono mai verificati flussi di pagamento. L'Ufficio Imposte convenuto ha ritenuto che tale operazione fosse un'elusione fiscale e che le registrazioni contabili fossero da considerarsi economicamente come una rinuncia ai crediti. Di conseguenza, l'Ufficio Imposte ha considerato il conferimento come un ricavo. L'attrice ha obiettato che, dal punto di vista del diritto societario, la sostituzione del capitale esterno con capitale proprio è operazione lecita del socio.

Anche il FG (R.G. n. 7 K 101/18 K,G,F) ha ritenuto realizzata l'elusione fiscale. Con il conferimento, effettuato solo contabilmente, il socio perseguiva l'unico scopo di evitare le conseguenze fiscali di una rinuncia ai crediti. Non sussistevano altri motivi di natura non fiscale. Il ricorso è pendente presso la Corte tributaria federale.



R. Mader



A. Pensovecchio



STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE
WIRTSCHAFTSPRÜFER

Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater, Fachberater für Internationales
Steuerrecht | R.Mader@mader-stadler.de
RAin Anna Pensovecchio | a.pensovecchio@mader-stadler.de

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

ITALIA: RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI E DIVIETO DI UN DOPPIO CARICO SANZIONATORIO

La Procura della Repubblica di Milano a inizio novembre ha depositato un decreto di archiviazione nei confronti di una società di capitali accusata di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/00, richiamato dall'art. 25quinquiesdecies D.Lgs. 231/01).

La motivazione è originale e di indubbio interesse per giuristi e operatori economici.

Poiché la società aveva definito il complementare procedimento tributario mediante la procedura di ravvedimento operoso, e tenuto conto che il fatto è il medesimo, e richiamate le molte pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo che hanno affermato la natura dissuasiva e afflittiva della sovrattassa pagata per definire il contenzioso tributario, l'ulteriore irrogazione della sanzione all'ente ex 231/01, ad avviso della Procura della Repubblica di Milano, si porrebbe in contrasto con la consolidata giurisprudenza in materia di ne bis in idem (divieto di un doppio procedimento e di una doppia sanzione per uno stesso fatto).



S. Bruno



B. Ricci



Avv. Stefano Bruno | s.bruno@brbstudiolegale.it
Avv. Biancamaria Ricci | b.ricci@brbstudiolegale.it

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

ITALIA: SUL SEQUESTRO PREVENTIVO IMPEDITIVO DEL CREDITO D'IMPOSTA IN TEMA DI "SUPERBONUS"

La Corte di Cassazione, Sez. pen. III, con sentenza n. 40865/22, in tema di "superbonus 110%" ha statuito che i crediti d'imposta ceduti a terzi ai sensi dell'art. 121 c. 1 lett. b), del D.L. 34/20, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/20, in relazione al delitto di truffa aggravata ai danni dello stato, sono suscettibili di sequestro preventivo impeditivo ex art. 321 co. 1 c.p.p., il quale presuppone il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati. La Suprema Corte, infatti, osserva, che i crediti d'imposta in questione, derivando dal diritto alla detrazione di imposta spettante al committente delle opere, costituiscono cose pertinenti al reato. Non accoglie, pertanto, la tesi difensiva secondo cui, esercitata l'opzione per la cessione del credito, e dunque rinunciato dal beneficiario l'originario diritto alla detrazione (nella misura del 110% delle spese documentate e rimaste a carico), il credito stesso sorgerebbe - in capo al cessionario - a titolo originario, quindi depurato da qualunque vizio, anche radicale, che avesse eventualmente colpito il diritto alla detrazione.



K. Pfeifer

Rechtsanwaltssozietät

BRANDSTÄTTER

Studio legale associato

Avv. Karl Pfeifer | karl.pfeifer@brandstaetter.it

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: UN CANTIERE DI UNA SOCIETÀ ESTERA IN ITALIA: QUANDO SI INDIVIDUA UNA STABILE ORGANIZZAZIONE?

Secondo l'art. 162 del Testo Unico delle Imposte Dirette (TUIR) e la Convenzione OCSE, una stabile organizzazione (c.d. S.O.) è una sede fissa di affari attraverso la quale una società estera svolge tutte o parte delle sue attività in Italia.

La S.O. non costituisce un'entità giuridica separata e non gode di responsabilità limitata.

Tra gli elementi elencati nell'art. 162 del TUIR e nelle Convenzioni OCSE per l'obbligo di costituire una stabile organizzazione ci sono i cantieri di costruzione, montaggio, installazione o le relative attività di supervisione e controllo, a condizione che le relative attività siano svolte per un periodo superiore a tre mesi. Anche se l'intero progetto di costruzione in Italia dura più di tre mesi, l'obbligo di istituire una stabile organizzazione sussiste per l'impresa straniera solo se le sue attività occupano un periodo complessivo superiore a tre mesi.

La S.O. di una società straniera è obbligato dalla legge italiana a tenere la contabilità e a liquidare le imposte sui redditi e l'IVA in Italia.



S. Andreasi



C. Brandt

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozialität für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung

Dr.ssa Stefania Andreasi | stefania.andreasi@data.bz.it
Dr. Christof Brandt | christof.brandt@data.bz.it

DIRITTO SINDACALE

ITALIA: TRASFERIMENTO D'AZIENDA: L'ACCORDO SINDACALE PUÒ DEROGARE LE NORME SULLE CONDIZIONI DI LAVORO

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 25055 del 22.08.22 ha condiviso il principio di diritto secondo cui nell'ipotesi di un trasferimento d'impresa - o di parti di essa - che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale ovvero nei confronti delle quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, l'accordo raggiunto con le OO.SS. può derogare a quanto previsto dall'art. 2112 c.c. sulle condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario. La Suprema Corte ha confermato quanto già espresso sul punto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea: ai sensi dell'art. 47 co. 4bis l. 428/90, l'accordo raggiunto permette di derogare, anche eventualmente in peius, quanto previsto circa l'assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori, ma non permette di derogare al passaggio automatico dei lavoratori all'impresa cessionaria.



V. De Luca



M. De Angeli



DE LUCA & PARTNERS
LABOUR & EMPLOYMENT LAWYERS. IN MILAN SINCE 1976.

Avv. Vittorio De Luca |
vittorio.deluca@delucapartners.it
Dott.ssa Martina De Angeli |
martina.deangeli@delucapartners.it

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

ITALIA: NATURA IMPERATIVA O DISPOSITIVA DEL DIRITTO DELL'AGENTE ALLA PROVVISIOINE

In data 13.10.22, nella causa C-64/21 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di Giustizia UE (nell'ambito di una controversia in merito alla fornitura delle informazioni necessarie per consentire di determinare l'importo della provvigione dovuta all'agente di commercio in relazione ai contratti stipulati dal mandante con i clienti acquisiti precedentemente grazie all'intervento dell'agente stesso), ai sensi dell'art. 267 TFUE che verte sull'interpretazione dell'art. 7, par. 1, lett. b) della Direttiva 86/653/CEE del 18.12.86, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri UE concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU 1986, L 382, pag. 17), la Corte UE Sez. III ha deciso quanto segue: il soprammenzionato articolo deve essere interpretato nel senso che si può derogare mediante contratto al diritto conferito da tale disposizione all'agente commerciale indipendente di riscuotere una provvigione per un'operazione conclusa, durante il contratto di agenzia, con un terzo che l'agente aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo.



D. Bracchi



AGNOLI E GIUGGIOLI
STUDIO LEGALE

Avv. Daniele Bracchi | daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it

GERMANIA: NESSUN RISARCIMENTO PER I COSTI DI LAVORAZIONE DI UN ARTICOLO DIFETTOSO

Se l'acquirente installa un oggetto difettoso in un altro prima di scoprire il difetto, può chiedere che il venditore sostenga anche i costi per la rimozione dell'oggetto difettoso e per l'installazione di un oggetto privo di difetti (art. 439 (3) BGB). La Corte d'Appello di Colonia (OLG) ha ora stabilito nella sentenza del 7.04.22 (R.G. 15 U 82/21) che l'acquirente non ha diritto al rimborso dei costi se non installa l'articolo difettoso in un altro, ma lo combina con altri prodotti, creando così un prodotto nuovo. Nel caso deciso dall'OLG di Colonia, una società aveva acquistato tubi da un commerciante di acciaio per realizzare un sistema di condotte per il trasporto di gas liquido. L'acquirente aveva già iniziato a saldare i tubi e a produrre delle cosiddette bobine prima che si scoprisse che i tubi consegnati erano difettosi. L'acquirente ha chiesto un risarcimento per i costi di smantellamento delle bobine. L'OLG di Colonia ha respinto la richiesta di risarcimento, in quanto non si trattava di installazione in un altro oggetto, ma di trasformazione dei tubi in un oggetto nuovo. Ovviamente la situazione sarebbe stata differente se il venditore avesse agito in modo colposo, cioè era a conoscenza del difetto o lo avrebbe dovuto conoscere.



R. Budde

CMS
law · tax · future

Dr. Robert Budde | robert.budde@cms-hs.com

APPALTI

ITALIA: IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Dal 9.11.22, è entrato in vigore l'obbligo di utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), una piattaforma contenente tutti i dati e i documenti necessari per la verifica della sussistenza, in capo agli operatori economici, dei requisiti di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica. In particolare, attraverso il FVOE le stazioni appaltanti potranno controllare: (i) l'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare (per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro l'utilizzo del sistema è facoltativo); (ii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84; (iii) il possesso dei requisiti di selezione e dell'assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 in capo ai soggetti ausiliari; (iv) la permanenza dei requisiti anche in fase di esecuzione del contratto.

Inoltre, il FVOE consente agli operatori economici di riutilizzare i documenti ivi contenuti per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi (solitamente 120 giorni). In definitiva, il FVOE è uno strumento di semplificazione e digitalizzazione procedimentale che avvantaggia sia le imprese che le stazioni appaltanti.



A. Romano

SATTA ROMANO & ASSOCIATI
www.sattaromano.it

Avv. Anna Romano |
segreteria@sattaromano.it

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: FALLIMENTO ADDIO, BENVENUTO NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Il 15.07.22 è entrato in vigore il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Esso contiene le norme che regolano lo stato di crisi e insolvenza di ogni tipologia di debitore, raggruppando in un unico testo le disposizioni di cui alla c.d. Legge Fallimentare e alla c.d. Legge sul sovraindebitamento. Proseguendo in maniera coerente il percorso iniziato nel 2005, il legislatore si pone come principale obiettivo la tutela dell'impresa e dei suoi valori, da cui può potenzialmente trarre beneficio anche la collettività. Più precisamente, la difesa della centralità del ruolo dell'impresa, vera e propria protagonista della riforma, è affidata a strumenti volti a prevenire le crisi o comunque ad affrontarle nella fase embrionale: l'intento è quello di garantire la continuità aziendale, relegando le procedure liquidatorie a ultima ratio. Il momento di crisi diventa, quindi, un evento naturale, il cui verificarsi nel corso dell'attività prima di tutto non deve essere stigmatizzato. A tale proposito risulta particolarmente rilevante la decisione di abbandonare il termine "fallimento" e sostituirlo con l'espressione "liquidazione giudiziale": lungi dal rilevare esclusivamente sul piano formale, essa riflette una sostanziale rivoluzione che segna un cambio di passo verso un moderno approccio culturale.



S. Grigoli



G. Mancini

GRIGOLLI  PARTNER
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE

RA e Avv. Dr. Stephan Grigoli |
stephan.grigoli@grigollipartner.it
Avv. Giuseppe Mancini |
giuseppe.mancini@grigollipartner.it

DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL GSE E DECRETO ATTUATIVO ART. 42, CO. 3, D.LGS. 28/11

Tutto il settore delle rinnovabili elettriche, termiche e di efficientamento sta attendendo il decreto attuativo dell'art. 42 co. 3 del D.Lgs. 28/11 (come in vigore dal 15.09.20), che porrà un limite (si spera), finalmente, alla strenua attività di controllo del GSE in caso di "violazioni rilevanti" delle norme sul diritto agli incentivi. Sì, perché la situazione è, ad avviso di chi scrive, divenuta insostenibile: continuano a piovere provvedimenti GSE di revoca, anche a distanza di parecchi anni dalla sottoscrizione delle convenzioni GSE, per violazioni di una normativa spesso dubbia e incerta, e che, pur di trovare un fondamento, vengono interpretate spesso restrittivamente o addirittura retroattivamente. Il danno che questi provvedimenti GSE, quando le violazioni ritenute "rilevanti" siano solo formali o non sostanziali (es.: ritardo di qualche settimana) è enorme: la combinazione tra il provvedimento di revoca, le lungaggini del giudizio amministrativo e il ritardo di oltre due anni del decreto attuativo, crea una tempesta perfetta che può portare l'impresa malcapitata anche al fallimento! Nelle more del decreto attuativo sembra soccorrere il Cons. di Stato (ord. 28.04.22, ma ce ne sono altre), che ha dichiarato l'art. 42 applicabile immediatamente, ordinando la sospensione degli atti impugnati nei limiti dell'eccedenza rispetto la decurtazione del 50% di cui all'art. 42 co. 3.



R. Pera

Avv. D.ric. Roberto Pera (LL.M.) |
roberto.pera@roedl.com
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

Rödl & Partner

RETAIL & REAL ESTATE

ITALIA: L'AGGIORNAMENTO ANNUALE DEI CANONI DI LOCAZIONE: I VALORI INASPETTATI DELL'INDICE ISTAT

In base alla normativa italiana in materia di locazioni commerciali, le parti possono convenire nel contratto di aggiornare annualmente il canone di locazione in misura non superiore al 75% delle variazioni di uno specifico indice calcolato annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica Italiano (c.d. ISTAT): viene, dunque, concessa al locatore la possibilità di tutelarsi contrattualmente da eventuali svalutazioni monetarie. Tale pattuizione veniva di regola accettata dai conduttori senza molte negoziazioni sul punto, poiché gli aggiornamenti in base a tale indice avevano avuto negli ultimi anni poco impatto sul canone. Tuttavia, la situazione è fortemente mutata in ragione dei considerevoli aumenti nei settori dell'energia e delle materie prime, che hanno comportato l'aumento del valore dell'indice ISTAT: oggi l'ultimo indice rilevato (settembre 2022) si attesta all'8,6% e ciò significa che il canone annuale di un contratto di locazione va a subire un aumento del 6,45% (il 75% dell'indice rilevato dall'ISTAT). Vista la non rosea situazione che si prospetta per i prossimi anni, è lecito aspettarsi che anche la clausola relativa all'aggiornamento ISTAT del canone di locazione divenga oggetto di accese discussioni in seno alle trattative delle locazioni commerciali.

E. Knickenberg
-Giardina

C. Cappai

COCUZZA & ASSOCIATI

Studio Legale

Avv. RA in Eva Knickenberg-Giardina |
eknickenberg@cocuzzaeassociati.it
Avv. Alessandro Cappai | acappai@cocuzzaeassociati.it

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

ITALIA: PROCEDURA DI TRANSAZIONE

Con riferimento ai procedimenti per l'accertamento di intese restrittive della concorrenza e abusi di posizione dominante, è stata introdotta la procedura di transazione, modellata sullo strumento del settlement a disposizione della Commissione Europea. Tale nuova procedura prevista dall'art. 14quater l. 287/90 prevede la possibilità di una transazione con benefici di tempo ed eventualmente anche una riduzione delle sanzioni per le aziende. L'AGCM può fissare un termine entro il quale le imprese interessate possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni per un'eventuale transazione. In caso di esito favorevole di tali discussioni, l'Autorità può fissare un termine entro il quale le imprese interessate possono impegnarsi a seguire la procedura di transazione, presentando proposte transattive che rispecchino i risultati delle discussioni svolte e in cui riconoscano la propria partecipazione a un'infrazione antitrust, nonché la rispettiva responsabilità. L'Autorità può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni finalizzate all'accordo transattivo, qualora ritenga che ne sia comunque compromessa l'efficacia. L'AGCM definirà con proprio provvedimento generale, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione delle proposte di transazione e l'entità della sanzione.

**Pirola
Pennuto
Zei
& Associati**
studio di consulenza
tributaria e legale

Avv. Gabriele Bricchi |
gabriele.bricchi@studiopirola.com
Dr. jur. Cora Steinringer Rechtsanwältin e Avvocato |
cora.steinringer@studiopirola.com



G. Bricchi



C. Steinringer

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

GERMANIA: CHI O COSA È INVENTORE?

Un fisico ingegnoso, Stephen Thaler, sviluppa un programma per computer – per la precisione: un sistema IA –, che battezza DABUS e che prontamente inventa un contenitore per generi alimentari. Egli decide di depositare domanda di brevetto dell'invenzione presso l'Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi. La legge tedesca sui brevetti prevede l'indicazione dell'"inventore". Il depositante ritiene – onore al merito – che l'inventore sia l'Intelligenza Artificiale, mentre l'Ufficio brevetti replica: impossibile. E proprio così ha ora deciso la Corte federale dei brevetti. La menzione di inventore, questa la motivazione, è un onore personale, e pertanto è riservata alle persone fisiche in forza del diritto vigente. Questa l'opinione dell'Ufficio europeo dei brevetti; altri Paesi, come l'Australia, la vedono diversamente, le cose sono in movimento. Forse fra non molto ci sarà una decisione della Corte suprema federale, presso la quale il Tribunale dei brevetti ha concesso di presentare ricorso (BPatG, sentenza del 11.11.21, 11 W (pat) 5/21 FOOD CONTAINER).



K. Bott

GW Graf von Westphalen

RA Dr. Kristofer Bott | k.bott@gvw.com

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

ITALIA: RIBADITA LA NULLITÀ DELLA "CLAUSOLA DI REVIVISCENZA" DELLA FIDEIUSSIONE RISALENTE AL MODELLO ABI

In continuità con l'orientamento maggioritario, il Tribunale di Torino ha ribadito, nella sentenza n. 3897 del 7.10.22, la nullità della cd. "clausola di reviviscenza" contenuta nello schema contrattuale di fideiussione dell'ABI, già censurata dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/05 poiché ritenuta confliggente con la normativa antitrust, in quanto addosserebbe al solo fideiussore gli obblighi derivanti dall'obbligazione principale pur in assenza di qualsiasi garanzia di solvibilità da parte del debitore principale. Tale clausola prevede, in deroga all'art. 1957 c.c., che la banca conservi i diritti derivanti dalla fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza essere tenuta a escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'articolo. Nel caso in esame, la banca aveva inviato solo una diffida, senza tuttavia ricorrere ad alcun mezzo di tutela giurisdizionale del diritto di credito, entro il termine di 6 mesi dalla scadenza del termine per l'adempimento dell'obbligazione principale. Va detto che, discendendo la nullità dall'adozione di uno schema in contrasto con la normativa antitrust, viene comunemente ritenuto che l'art. 1957 c.c. possa comunque essere derogato in forza di libero accordo tra le parti al di fuori degli schemi standard.



F. Dotti



A. Cerini

K&L GATES

Fabrizio Dotti | fabrizio.dotti@klgates.com
 Andrea Cerini | andrea.cerini@klgates.com

DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI

ITALIA: ARBITRATO E NOTIFICA DEL LODO AI FINI DELL'IMPUGNAZIONE

La notifica di una sentenza emessa da un giudice ordinario deve essere fatta al procuratore costituito ai fini della decorrenza del c.d. "termine breve" per l'impugnazione della sentenza stessa. Invece, la notifica di un lodo arbitrale, per far decorrere i termini per l'impugnazione, può essere effettuata alla parte personalmente. A tale riguardo, la Corte di Cassazione ha ora ritenuto che la notificazione di un lodo arbitrale alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine di impugnazione breve, anche quando la stessa sia stata assistita nel giudizio arbitrale da un procuratore. Secondo la Suprema Corte, nel giudizio arbitrale il rapporto con il difensore si svolge sul piano contrattuale del mandato con rappresentanza, senza una vera e propria costituzione, come avviene invece nel giudizio dinanzi al giudice ordinario, rendendo così inapplicabili gli articoli del codice di procedura civile relativi al processo avanti il giudice statale (in tal senso Cass. Civ., ordinanza n. 33140/22 del 10.11.22).



R. Rudek



A. Gebhard

LAWFED
 STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
 BIRISIA

RA Avv. Robert Rudek | robert.rudek.brsa@lawfed.com
 Avv. Alexander Gebhard | alexander.gebhard.brsa@lawfed.com

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI GIUDIZIO

Troppo spesso le Corti Tributarie procedono alla compensazione delle spese di giudizio fra le parti senza una vera motivazione. Vale la pena di ricordare che con l'ordinanza del 24.02.20 n. 4764/6 la Corte di Cassazione, richiamando l'art. 15 del D. Lgs. n. 546 del 31.12.92, ha affermato che le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti solo "qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate". A tal proposito, la Suprema Corte ha precisato che la mera "complessità" e la "pluralità" delle questioni trattate non costituiscono di per sé ragioni "gravi ed eccezionali", bensì soltanto parametri di cui tener conto per stabilire l'ammontare delle spese di giudizio in favore della parte vittoriosa (V. Cass. n. 22598/18).



M. Petrucci

Lawa
Legal & Tax advisory

Avv. e Dott. Commercialista Marco Petrucci |
mpetrucci@lawal.it

NOTE LEGALI



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

CONTATTI:

Team "Norme & Tributi"

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: recht@ahk.it

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

Copyright immagini: Fotolia

INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@ahk.it), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).